

COMM. TRIB. PROVINCIALE MILANO - 63/02/2012

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E RICHIESTE DELLE PARTI

Con ricorso proposto il 25.7.2011, e depositato il 26.7.2011, la SENSORMEDICS ITALIA S.R.L. ha chiesto l'annullamento, previa sospensione, di un avviso di rettifica e liquidazione dell'imposta di registro su di un atto di vendita di ramo d'azienda del 28.5.2009, registrato il 4.6.2009, avviso notificato il 30.5.2011.

All'udienza del 18.10.2011 la Commissione ha accolto l'istanza di sospensione dell'atto impugnato.

Si è poi costituita in giudizio la Direzione Provinciale I di Milano dell'Agenzia delle Entrate per chiedere il rigetto del ricorso.

Il merito della controversia è stato discusso all'udienza del 14.2.2011, e quindi immediatamente deciso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'avviso impugnato ha rettificato da € 2.410.000,00 ad £ 3.117.000,00 l'avviamento dichiarato nell'atto con il quale la ricorrente ha ceduto alla CARDINAL HEALTH ITALY 237 S.R.L. un suo ramo d'azienda avente ad oggetto la distribuzione in Italia di prodotti appartenenti alla linea di diagnostica respiratoria della CARDINAL HEALTH.

Il sistema di valutazione adottato dall'Ufficio è quello misto patrimoniale - reddituale, per cui l'avviamento viene calcolato attualizzando il surplus di reddito futuro sulla base di un congruo tasso di valutazione.

Il surplus di reddito è il profitto in senso stretto, il profitto puro, ovvero l'insieme delle condizioni immateriali che garantiscono un rendimento superiore a quello del settore, cioè al rendimento normale.

Il ricorso appare meritevole di accoglimento.

Nella determinazione del reddito prospettico l'Ufficio ha fatto riferimento ai redditi dell'intera attività della ricorrente, mentre il ramo d'azienda ceduto riguardava solo una parte, seppur maggioritaria, di detta complessiva attività, rappresentando il 76% del fatturato della ricorrente nel triennio antecedente la cessione.

Pertanto è quantomeno discutibile che la durata dell'avviamento vada riferita, come sostenuto dall'Ufficio, ad un orizzonte temporale indefinito, sul presupposto che l'azienda tende a durare nel tempo.

Ma ciò che sembra più rilevante è l'andamento dei tre esercizi antecedenti la cessione del ramo d'azienda, conclusisi, il 2006 e il 2007, con utili modesti, rispettivamente di € 15.661,00 e di € 31.593,00, e il 2008 con una perdita netta di € 31.770,00.

Da ciò, ad avviso della Commissione, deriva l'impossibilità di confermare il valore di avviamento determinato dall'Ufficio in € 3.117.000,00, che risulta pari a ben 194 volte il reddito medio del triennio suddetto.

L'accertamento va dunque annullato.

Si ritiene sussistano giuste ragioni per la compensazione delle spese processuali.

P.Q.M.

La Commissione accoglie il ricorso ed annulla l'atto impugnato. Spese compensate.

Milano, il 14.2.2012

Depositata in Cancelleria il 28 febbraio 2012